

Decreto-legge "Energia 1"

Esiti prima lettura

Nota di Aggiornamento



Premessa

La Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura e con modifiche, il DDL di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (cd. Decreto Energia), su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il provvedimento è ora all'esame del Senato in seconda lettura.

In considerazione dell'attuale fase congiunturale, il Decreto-legge risponde all'esigenza di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi energetici, semplificare alcuni procedimenti in materia energetica e rilanciare le politiche industriali.

Con riferimento al settore gas, il provvedimento avvia un condivisibile processo di rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi equi. Al contempo, fino all'avvio e alla conclusione delle procedure competitive da parte del GSE, sarebbe necessario un intervento capace di calmierare i costi fino a quando non saranno disponibili le maggiori risorse di gas.

Più in dettaglio, per quanto riguarda il <u>gas</u>, si prevede un credito di imposta del 15% in relazione ai forti aumenti della commodity per i settori gasivori, limitatamente al secondo trimestre del 2022.

Su un piano più strutturale, sono positive le previsioni per il rilancio della produzione nazionale gas, con relativa cessione attraverso contratti pluriennali alle imprese energivore, di tutte le dimensioni. La misura offre una risposta chiara sul piano ambientale, perché non altera gli obiettivi di riduzione delle emissioni e fornisce una prima risposta all'esigenza di tenere in considerazione gli aspetti della sicurezza degli approvvigionamenti energetici e del mantenimento della competitività del settore industriale.

Positiva anche la misura sugli stoccaggi, che oltre ad aumentare i profili di sicurezza del Paese punta a ridurre il costo unitario del servizio.

Per quanto riguarda le misure relative all'<u>energia elettrica</u>, si confermano le misure adottate nel precedente decreto Sostegni-*ter*, estese per tutto il secondo trimestre del 2022.

Vengono superate le criticità connesse all'estensione del credito di imposta nel caso che l'energia elettrica sia prodotta attraverso impianti cogenerativi, con un beneficio aggiuntivo di 700 milioni. Si tratta di una misura positiva per i settori industriali *energy intensive*. Positiva anche la misura che prevede misure di sostegno alla liquidità delle imprese a causa degli elevati costi delle bollette energetiche.

In particolare, il provvedimento sull'energia replica, per il secondo trimestre, le misure di contenimento dei rincari di luce e gas per famiglie e imprese già adottate nel Decreto Sostegni-ter (DL n. 4/2022) e, al contempo, introduce alcuni positivi interventi strutturali per lo stoccaggio e per l'aumento della produzione di gas nazionale. Tuttavia, si replica una linea di intervento congiunturale, che risulta efficace solo se l'incremento dei prezzi non presenta, come invece temiamo, carattere strutturale.

In proposito, auspichiamo che il Governo possa adottare anche delle misure strutturali per la partecipazione attiva dei consumatori industriali allo sviluppo della produzione rinnovabile, per le quali Confindustria aveva proposto un intervento fondamentale per la decarbonizzazione dei settori *energy intensive*.



Nel corso dell'esame alla Camera, anche grazie alle proposte di Confindustria, è stata rafforzata una serie di condivisibili misure tese a semplificare le procedure normative per l'installazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili e - sulla scorta anche di quanto già previsto in altri Paesi, come Francia e Spagna- sono state inserite misure di calmieramento per la vendita dell'energia elettrica da parte del GSE.

In particolare, Confindustria ha proposto la messa a disposizione dei settori industriali c.d. elettro-intensive di 25 TWh (a oggi nelle disponibilità del GSE) a un prezzo prestabilito, pari a 50 €/MWh. A fronte di questo beneficio, della durata di 2-3 anni, l'industria italiana si impegna a sviluppare investimenti per una capacità produttiva equivalente a 12 GW di produzione fotovoltaica e a 5 GW di produzione eolica nelle aree idonee che Stato e Regioni dovranno identificare per legge entro fine anno.

Questa richiesta ha avuto una parziale risposta nell'ambito della discussione del DL, con emendamenti che prevedono il rilascio di quantitativi di energia a prezzi calmierati per i settori industriali, senza tuttavia fornire precise indicazioni in merito alla determinazione dei prezzi di trasferimento ai settori energivori e, soprattutto, con una tempistica attuativa non certo emergenziale, considerati i 90 giorni che il MiTE potrà utilizzare per l'emanazione delle misure attuative.

Infine, il Decreto Energia prevede sostegni a favore dell'automotive, nonché ulteriori interventi finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021; il rilascio di garanzie pubbliche da parte di SACE a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia.

Di seguito le principali misure di interesse, con evidenza anche delle principali modifiche approvate in prima lettura.

MISURE IN MATERIA ENERGETICA

Azzeramento degli oneri di sistema nel settore elettrico, riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas (artt. 1, 2)

A seguito della congiuntura internazionale, per il secondo trimestre 2022 vengono previsti:

- l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
- 3. l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5% alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali;
- 4. l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas.

Pur rispondendo in parte alla situazione di emergenza in atto, tali misure hanno carattere temporaneo, con un orizzonte trimestrale (azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022; riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas), mentre



Confindustria aveva segnalato, con riferimento agli oneri generali di sistema, la necessità di interventi con un orizzonte temporale almeno annuale per le imprese energivore a rischio delocalizzazione.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore (art. 4)

A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia, alle imprese cd. Energivore, ossia ricomprese fra quelle di cui al decreto del MiSE 21 dicembre 2017, che hanno subìto nel primo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% rispetto a quello relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.

Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

In linea con una proposta di Confindustria, tale credito è riconosciuto anche con riferimento alla spesa sostenuta dalle medesime imprese per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata, superando le difficoltà di applicazione per le imprese in assetto cogenerativo, nel secondo trimestre 2022.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5)

Alle imprese gasivore viene riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'eccezionale innalzamento del prezzo internazionale del gas naturale, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale necessario alle proprie attività industriali. Il contributo è concesso alle imprese che registrano un consumo annuale medio di gas pari ad almeno 94.582 Sm3/anno, operando in uno degli specifici settori industriali individuati nell'elenco allegato al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541. Il contributo è consentito solamente per il secondo trimestre 2022.

La misura, se analizzata nel combinato disposto con il successivo articolo 16 (rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi), potrebbe essere considerata un parziale intervento "ponte" rispetto agli interventi strutturali di rilascio della produzione nazionale di gas attraverso contratti decennali. Confindustria ritiene che il credito d'imposta dovrebbe essere esteso fino alla disponibilità contrattuale della nuova produzione incrementale nazionale di gas naturale.

Interventi in favore del settore dell'autotrasporto (art. 6)

Il Decreto-legge prevede una serie di misure pari a 79,6 milioni di euro a sostegno delle imprese che esercitano attività di autotrasporto, in conseguenza dell'aumento del costo dei



carburanti e anche al fine di ridurre gli impatti negativi in termini di emissioni climalteranti e inquinanti. In particolare:

- vengono incrementate di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, nell'ambito delle quali viene finanziata la riduzione compensata dei pedaggi autostradali;
- vengono incrementate di 5 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfetaria delle spese non documentate per le imprese artigiane, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore;
- viene introdotto un credito d'imposta nella misura del 15% finalizzato all'acquisto di AdBlue per i mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti. Tale credito è riconosciuto alle imprese residenti fiscalmente nel nostro Paese (aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia) ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi. Il limite di spesa massimo per l'anno 2022 è di euro 29,6 milioni di euro;
- viene riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, un credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto. Il limite di spesa è di 25 milioni di euro per l'anno 2022.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della DL, con decreto del MIMS di concerto con il MiTE e i MEF, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione.

Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia (art. 8)

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico, viene previsto che:

- Garanzia Italia di SACE possa prestare, fino al 30 giugno 2022, garanzie a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia alle condizioni attualmente previste dal DL Liquidità. Ciò riguarda anche le condizioni di favore previste per le *mid cap*;
- l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI sarà gratuito fino al 30 giugno 2022 (invece che fino al 30 marzo) per garanzie rilasciate a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti ad aumenti comprovati dei prezzi dell'energia.

Efficienza energetica alle regioni del Sud (art. 14)

Per le imprese che effettuano – fino al 31 dicembre 2023 – investimenti nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) in efficienza energetica viene riconosciuto un credito d'imposta, nella misura massima consentita dal Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Tali agevolazioni sono riconosciute nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.



Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi (art.16)

Viene affidato al Gruppo GSE (Gestore Servizi Energetici) l'avvio delle procedure di rilancio e incremento della produzione nazionale di gas naturale attraverso procedure rivolte ai titolari concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Le procedure sono adottate attraverso su indirizzo del MiTE e attraverso regolamentazione economica di ARERA che dovrà riconoscere agli investitori equa remunerazione per investimenti necessari ad incrementare la produzione nazionale. Le procedure di autorizzazione delle opere necessarie sanno valutate dalla Commissione PNRR-PNIEC.

La Produzione Nazionale incrementale sarà allocata ai clienti finali industriali secondo i criteri definiti da successivi decreti del MEF MiTE di concerto con il MiSE e per un terzo riservate alle PMI a prezzi che dovranno garantire la copertura dei costi ed un'equa remunerazione sul capitale investito. Il GSE rilascia ai concessionari le necessarie garanzie sugli impegni di ritiro della produzione a termine, raccogliendo le corrispondenti coperture presso i clienti industriali che si impegnano a ritirare il gas.

Confindustria ritiene che la misura sia rilevante sul piano strutturale della politica energetica.

In particolare, l'incremento della Produzione Nazionale - stimabile in circa 2,2 Mld/a - dovrebbe essere esteso, previe opportune valutazioni di impatto ambientale, anche la produzione disponibile nell'alto Adriatico (circa 35 mld di riserve certe).

Inoltre, la misura, rilevante sul piano strutturale per la competitività delle imprese gasivore, dovrebbe essere accompagnata da un provvedimento ponte di carattere congiunturale, sul modello di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto in esame.

A tal fine, Confindustria ritiene che, nelle more di disponibilità della nuova produzione, la procedura dovrebbe erogare - ai clienti industriali che si impegnano a ritirare il gas a lungo termine attraverso i contratti predisposti dal GSE - l'anticipazione dei benefici finanziari (attraverso credito di imposta e/o swap prezzi correnti vs prezzi forward 2024).

Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali (art. 16-bis)

Nel corso dell'esame alla Camera, è stata introdotta una misura che disciplina l'offerta da parte del GSE di un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME).



Si demanda a uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica la definizione, tra l'altro, delle modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare; nonché delle modalità con le quali il GSE cede l'energia, garantendo che i prezzi "calmierati" siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità ai clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna.

Semplificazioni in materia energetica (artt. 9; 9-ter; 10; 10-bis; 11; 12-bis; 13; 18)

Il Decreto in esame contiene una serie di misure che si inseriscono nel percorso di semplificazione in materia di energetica già avviato, volte tra l'altro a:

- semplificare le procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica per piccoli impianti a fonti rinnovabili (impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici) attraverso l'eliminazione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, ad eccezione di aree o immobili sottoposti a vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- precisare che i procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, in cui l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e non vincolante, comprendono anche quelli di valutazione di impatto ambientale;
- razionalizzare le procedure autorizzative per gli impianti *offshore* anche attraverso l'estensione dell'autorizzazione unica alle opere di connessione alla rete e l'introduzione di disposizioni per garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali.

Nel complesso, si tratta di interventi condivisibili, in quanto potenzialmente idonei ad accelerare il tasso di installazione delle fonti rinnovabili e, quindi, a ridurre il costo delle bollette dell'energia elettrica e del gas.

Nel corso dell'esame in prima lettura, sono state approvate numerose modifiche volte a rafforzare ulteriormente le misure di semplificazione connesse alle fonti rinnovabili.

In particolare, sono state introdotte ulteriori semplificazioni per l'installazione e le modifiche di impianti a fonti rinnovabili (art. 9) volte a:

- estendere la procedura autorizzativa semplificata (PAS) a opere connesse: per interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata;
- modificare la definizione di sito relativo a impianto eolico, con maggiore flessibilità su angolazioni e tolleranza lunghezza impianto;
- introdurre ulteriori semplificazioni per gli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei



medesimi edifici, strutture e manufatti: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili ed aree di notevole interesse pubblico, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo.

Inoltre, la PAS è stata estesa a: (i) opere di connessione e infrastrutture necessarie per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche ovvero in cave; (ii) progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee, di potenza fino a 10 MW; (iii) impianti agro-voltaici che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

È stata altresì innalzata la soglia per la verifica di assoggettabilità alla VIA degli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda con potenza complessiva superiore a 20 MW (anziché 1 MW), purché il proponente alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi del DM MiSE 2010 (aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio).

La dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) è estesa agli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (e al di fuori delle zone interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale), per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.

Sempre in sede referente, sono state introdotte semplificazioni per **impianti di accumulo** ubicati in aree dove sono presenti impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile. Tali impianti, laddove non eserciti in combinato con impianti a fonti rinnovabili, e pertanto qualificabili come stand-alone, non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al TUA (qualora però non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati).

Ulteriori misure sono state introdotte per l'installazione di **impianti fotovoltaici flottanti** (art. 9-*ter*):

- applicazione della PAS all'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, fatte salve le disposizioni in materia di VIA e di tutela delle risorse idriche e ad eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree di notevole interesse pubblico e aree protette;
- adozione, entro 90 giorni con DM MiTE di concerto con MIMS e MEF, previa intesa in Conferenza Unificata, dei criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento



dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

Viene altresì prevista, entro 60 giorni con DM MiTE, di concerto con il Ministro degli affari regionali, l'individuazione delle condizioni e delle modalità per l'estensione del modello unico semplificato agli **impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW**, realizzati sugli edifici (art. 10).

Inoltre, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza. Gli impianti possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate (art. 10-bis).

In tema di **incentivi per lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola** (art. 11) è stato previsto che:

l'accesso agli incentivi viene consentito a: i) gli impianti agrovoltaici subordinatamente alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; ii) impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.

Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies (agrovoltaici e flottanti), anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali

 l'accesso agli incentivi non è invece più consentito a: i) gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale; ii) gli impianti agrovoltaici che prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.

In tema semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee (art. 12) è previsto:

- l'aggiornamento linee guida FER per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- che, nei decreti per la definizione della disciplina inerente alle aree idonee, è privilegiato l'utilizzo, oltre che di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, anche di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica.
- un ampliamento della **definizione aree idonee**. Al riguardo, si prevede che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, siano considerate come tali: i) i siti dove sono già



installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico; ii) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio:

- a) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destina-zione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- b) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- c) le aree adiacenti alla rete auto-stradale entro una distanza non superiore a 150 metri.
- che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
 - a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
 - b) nelle aree idonee i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: i) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; ii) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; iii) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

Le disposizioni si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso.

Inoltre, al fine di individuare **ulteriori aree idonee** per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, si dispone che art. 18:

- nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti MiTE sono considerate aree idonee i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- gli interventi realizzati su queste aree e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi



termini autorizzativi sono ridotti di un terzo, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

• i gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine.

Infine, si interviene per razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative per gli **impianti offshore** (art. 13), prevedendo che:

- sono sottoposti ad autorizzazione unica anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti.
- per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata
- le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per gli impianti offshore in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si applicano anche con riferimento alla realizzazione di impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore.
- per tali impianti, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei relativi procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate.
- le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, non più di concerto con il Ministero della cultura, ma solo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Infine, vengono ammessi negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i **sottoprodotti** provenienti da attività alimentari ed agroindustriali. Inoltre, definisce tali sottoprodotti come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto di cui al TUA.

POLITICHE INDUSTRIALI

Misure a sostegno del settore *automotive* e dello sviluppo dei microprocessori (artt. 22; 23)

Il Decreto Energia stanzia istituisce un fondo *ad hoc* presso il MiSE per favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell'industria del settore automotive, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti.

A tal fine, vengono stanziati 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

Viene altresì istituito un apposito fondo – con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 - per promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori, la riconversione dei siti industriali



esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. In entrambi i casi si tratta di risorse che verranno allocate secondo criteri e modalità definite con successivi provvedimenti.

Fondo nuove competenze (art. 24)

Viene previsto l'accesso al Fondo nuove competenze anche per i datori che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o che siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art. 25)

Il Decreto Energia contiene specifiche misure volte a contenere gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021.

Infatti, come evidenziato nella Relazioni illustrava al DL, "a partire a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2020, anche per gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono registrati rilevanti rincari dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e i loro derivati), con una vertiginosa impennata dei relativi costi, che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio nei contratti di affidamento dei lavori, soprattutto negli appalti pubblici".

A tal fine, il Decreto-legge in esame proroga - per il primo semestre 2022 - il meccanismo di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione già previsto dal DL n. 73/2021. In particolare, per le lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le compensazioni saranno determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite in tale periodo le variazioni percentuali rilevate da un apposito Decreto del MIMS rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'offerta. Tali variazioni dovranno superare l'alea dell'8%, se riferite esclusivamente all'anno 2022, e del 10% complessivo se riferite a più anni. A tal fine, sono stanziati 150 milioni per il 2022.

ULTERIORI MISURE

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari (art. 25-bis)

Con una modifica approvata in prima lettura, si interviene in materia di credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (art. 57-bis del DL n. 50/2017). In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2023, tale credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti del Regolamento de minimis. Pertanto, restano esclusi dal perimetro applicativo dell'agevolazione, gli investimenti pubblicati sulle emittenti televisive e radiofoniche. Tale intervento appare restrittivo rispetto a quanto previsto per le annualità 2021 e 2022, dal momento che esclude, dall'ambito agevolativo, gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Inoltre, per le passate annualità, il credito di imposta era calcolato nella misura



del 50% delle spese effettuate sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, con un tetto di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (art. 29)

Il Decreto-legge prevede la riapertura dei termini per effettuare la rideterminazione del valore ai fini delle imposte sui redditi, delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni agricoli ed edificabili, le cui cessioni sono suscettibili di generare plusvalenze riconducibili alla categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, TUIR. La rideterminazione dei valori comporta il versamento di una imposta sostitutiva pari al 14%, fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. La data di versamento è stata posticipata dal 30 giugno 2022 al 15 novembre 2022.

Si tratta di una disciplina originariamente introdotta nel 2001 e a partire dal 2002 oggetto di successive proroghe, fino all'ultima, definita per il periodo di imposta 2021.

Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti d'imposta per bonus in materia edilizia ed energetica (art. 29-bis e art. 29-ter)

Con una modifica approvata in prima lettura, sono stati apportati ulteriori correttivi alla disciplina delle cessioni dei crediti d'imposta collegati ai bonus in materia edilizia ed energetica (art. 121, co. 1, lett. a) e b) del DL n. 34/2020).

In particolare, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, si prevede che, esaurite le tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera e le due successive solo in favore di banche e intermediari finanziari), sia possibile una ulteriore cessione da parte delle sole banche, già cessionarie dei crediti di imposta, a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato contratti di conto corrente, senza facoltà di successiva cessione. Tale misura è finalizzata a favorire lo smobilizzo delle rilevanti giacenze di crediti di imposta in possesso del settore finanziario che non sono fruibili in compensazione dalle imprese del settore in quanto non trovano capienza nei loro debiti fiscali. Merita ricordare che le quote annuali dei crediti di imposta in materia edilizia ed energetica non fruite si intendono definitivamente perdute.

Tali modifiche si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Inoltre, con un'ulteriore modifica si prevede che, per il 2022, i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura o di cessione dei citati crediti d'imposta anche successivamente al 29 aprile ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

Misura in materia di bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal PNRR (art. 35-bis)



Con una modifica approvata in prima lettura, è stato previsto l'obbligo per le amministrazioni statali di pubblicare sul proprio sito internet una comunicazione con le informazioni essenziali riguardanti i bandi e gli avvisi destinati agli enti territoriali e relativi a infrastrutture e a opere pubbliche finanziati con risorse previste dal PNRR.

Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital (art. 39)

Il Decreto-legge dispone anche il rifinanziamento, per 200 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo rotativo di *venture capital* gestito da SIMEST Spa. Per tale rifinanziamento si provvede mediante una corrispondente riduzione delle risorse destinate dalla Legge di Bilancio 2022 al fondo, gestito da SIMEST Spa, di cui alla Legge n. 394/1981.

Sorveglianza radiometrica (art. 40)

Il Decreto Energia prevede direttamente, a livello di fonte primaria, le disposizioni di carattere esecutivo e operativo degli obblighi di sorveglianza radiometrica in capo ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, importano, raccolgono, depositano o esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta o che importano prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo. Tali disposizioni sono il risultato di un lungo e positivo confronto tra i Ministeri competenti e Confindustria, unitamente alle Associazioni del Sistema interessate.

In proposito, occorre ricordare che l'art. 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 rimetteva l'adozione di tali disposizioni a un decreto ministeriale, che invece il DL in esame prevede direttamente mediante modifiche puntuali all'allegato XIX al decreto legislativo e allo stesso testo dell'articolo 72, anche con riferimento all'entrata in vigore della novella e all'adozione di eventuali modifiche o aggiornamenti che si rendano necessari.

13